



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE REGIONALI E LOCALI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

1 I Circoli

1.1 I Circoli sono l'elemento base di AVEC così da permettere il suo radicamento nei territori: dai quartieri ai comuni dalle vallate alle comunità territoriali.

1.2 La costituzione di un Circolo avviene su iniziativa di un associato, su base territoriale o tematica, e vi possono aderire partecipanti Associati e Simpatizzanti. Per dar vita ad un Circolo devono aderire almeno 10 Associati e/o Simpatizzanti di cui almeno 7 Associati. Per il miglior funzionamento ogni Circolo individua due coordinatori rispettando la parità di genere. I coordinatori durano in carica tre anni. Il riconoscimento dei circoli locali viene formalizzato dal Comitato promotore (ex art.10, comma 3 dello Statuto)

1.3 I Circoli concorrono in autonomia al raggiungimento degli obiettivi statuari di AVEC nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento del livello sovraordinato (nazionale, regionale, provinciale o della città metropolitana, di zona e comunale).

1.4 Ciascun Associato o Simpatizzante, fornisce, al momento di adesione ad un Circolo, i propri dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, mail, numero di telefono e/o altro riferimento di contatto. Annualmente, con il rinnovo dell'adesione al Circolo i dati forniti vengono verificati.

1.5 I Circoli, dal momento della loro costituzione, non sono dotati di rappresentanza giuridica e di autonomia economico-finanziaria-patrimoniale. Se dovesse verificarsi un significativo incremento del numero di iscritti e un conseguente aumento delle attività il Circolo può reperire le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento mediante autofinanziamento, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge di intesa con il Tesoriere nazionale che, ai sensi dello Statuto, informa il Comitato Esecutivo Nazionale. Qualora il numero di Associati e/o Simpatizzanti aderenti ad un Circolo superasse le 100 unità si consiglia di prevedere lo sdoppiamento con la creazione di un nuovo Circolo.

1.6 Qualora i Circoli si dotassero di risorse economiche o patrimoniali devono rendere conto del proprio operato agli Associati aderenti, ai Coordinamenti territoriali sovraordinati e al tesoriere nazionale.

1.7 Il comitato esecutivo nazionale si riserva di redigere uno Statuto tipo nel momento in cui i Circoli territoriali diventino significativamente numerosi e rappresentativi. Lo Statuto

prevedrà in ogni caso la presenza di una struttura democratica basata sulla parità di genere l'assenza di fini di lucro; i criteri di ammissione, di esclusione, obblighi e diritti degli Associati.

1.8 I Circoli, per l'uso del simbolo di AVEC nelle loro iniziative e comunicazione, debbono essere autorizzati in via generale dal legale rappresentante, che, a sua volta, ai sensi dello Statuto informa il Comitato Esecutivo, anche se in fase di promozione; è fatta salva l'autorizzazione all'uso del simbolo da darsi in ogni specifica eventuale occasione elettorale da parte del legale rappresentante.

2 I COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALI

2.1 Al fine di favorire lo sviluppo di AVEC su tutto il territorio nazionale, il Comitato Esecutivo promuove, per ogni Regione, un Comitato di Coordinamento regionale, costituito da un massimo di sette membri (i "Coordinatori regionali"), nel rispetto della rappresentatività di genere, votato dalle assemblee regionali;

2.2 I Coordinatori regionali vengono scelti tra gli Associati di AVEC in regola con il versamento della quota, di comprovata affidabilità, professionalità ed etica, e, laddove costituiti, tra gli appartenenti ai Circoli presenti sul territorio regionale, secondo un principio di rappresentanza territoriale;

2.3 I Coordinatori regionali vengono presentati dal Coordinamento nazionale esecutivo ai partecipanti all'Assemblea regionale. La nomina del Comitato di Coordinamento regionale viene successivamente formalizzata attraverso una comunicazione del Comitato Promotore (ex art. 10, comma 3 dello Statuto), secondo lo schema fornito in allegato al presente Regolamento; i Coordinatori regionali restano in carica per 3 anni;

2.4 Il Comitato di Coordinamento regionale rappresenta AVEC nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della regione, informando tempestivamente il Legale rappresentante o suo rappresentante, monitora e indirizza l'attività politica dei Circoli territoriali laddove costituiti, ne promuove di ulteriori, e assicura la continuità della linea politico-programmatica di AVEC sui territori.

2.5 I coordinamenti regionali dalla loro costituzione sono autorizzati a utilizzare il simbolo di AVEC nella loro iniziativa e comunicazione, fatta salva la necessità di espressa autorizzazione del legale rappresentante, caso per caso, in eventuali competizioni elettorali.

3 ASSEMBLEE REGIONALI

3.1 I Comitati di Coordinamento regionali organizzano e convocano, almeno una volta all'anno, l'Assemblea Regionale, a cui sono invitati a partecipare gli associati AVEC residenti nella Regione di riferimento e gli iscritti ai Circoli presenti nella medesima Regione. Le assemblee regionali sono pubbliche ed aperte ai simpatizzanti

3.2 I partecipanti alle assemblee regionali si confrontano sulle attività da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica-programmatica di AVEC indicata dal Comitato promotore nazionale (art.10, comma 4 dello Statuto);

3.3 I Comitati di Coordinamento regionali sono responsabili per l'attuazione delle indicazioni delle rispettive assemblee regionali, elaborano un programma di lavoro e documenti programmatici a livello regionale coerenti con la linea politico-programmatica nazionale di AVEC e

coordinano le attività svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino.

4 CONFERENZA DEI COORDINATORI REGIONALI

4.1 Al fine di assicurare un coordinamento efficace tra le diverse iniziative regionali, viene istituita la Conferenza dei Coordinatori Regionali;

4.2 La Conferenza dei coordinatori regionali concorre al coordinamento, insieme al delegato del coordinamento nazionale esecutivo responsabile per l'organizzazione, dell'attività politica ed organizzativa dell'Associazione a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Comitato Esecutivo Nazionale e riporta al Comitato Promotore;

4.3 La Conferenza dei Coordinatori regionali è presieduta, a turno e per la durata di un anno, da due rappresentanti dei coordinamenti regionali già costituiti di due diverse regioni eletti al proprio interno. I presidenti della Conferenza dei Coordinatori regionali riferiscono al responsabile nazionale per l'organizzazione che è invitato alle riunioni e che informa il Comitato Esecutivo.